

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

Tra

Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (nel seguito indicato come "Parco nazionale"), con sede provvisoria e domicilio fiscale in Busana, Piazza I maggio n. 3, n. Codice Fiscale 02018520359, rappresentata dal Sen. Avv. Fausto Giovanelli, nato a Castelnovo né Monti il 25-01-1951 in qualità di Presidente del Parco nazionale,

e

Club Alpino Italiano (nel seguito indicato come "CAI"), con sede legale in Milano, Via Petrella 19, C.F. 80067550154, P. IVA 03654880156, rappresentato dal Presidente generale Prof. Annibale Salsa, domiciliato per la carica presso la sede legale

(d'ora innanzi denominati congiuntamente «parti»)

Premesso

- che il Parco nazionale persegue, in ottemperanza agli obiettivi previsti dalla suddetta Legge 394/91, finalità di promozione di attività di educazione, di formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- che, in considerazione delle finalità perseguite, il Parco nazionale intende sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che condividono l'obiettivo della tutela dell'ambiente montano;
- che il CAI, analogamente al Parco nazionale, persegue finalità istituzionali volte alla tutela dell'ambiente montano attraverso lo studio, la protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali ed è quindi interessato ad avviare un rapporto di fattiva collaborazione con il Parco stesso;
- che in considerazione di quanto sopra le parti, con la presente convenzione, intendono instaurare e formalizzare un rapporto di collaborazione in ordine ad iniziative e programmi di comune interesse nei campi di attività in appresso indicati;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro.

Articolo 2 – Obiettivi

Ai fini della presente Convenzione, le parti s'impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione sulla base dei seguenti obiettivi:

- riconoscere il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco;
- mantenere un continuo e reciproco aggiornamento relativamente alle tematiche legate alla frequentazione e alla fruizione di zone sensibili e di particolare valore biologico-paesaggistico, quali quelle ricomprese nel Parco nazionale;
- contribuire a far conoscere al Parco nazionale le esigenze e le aspettative di un vasto pubblico di fruitori, con un chiaro e inequivocabile scopo di tutela in sintonia con gli obiettivi del Parco stesso.

Articolo 3 – Campi di attività

Per il perseguimento degli obiettivi suddetti, le parti individuano i campi di attività della presente Convenzione quadro:

- sentieri: manutenzione e segnalazione degli itinerari all'interno del Parco nazionale. Saranno sviluppati quei percorsi che propongono un favorevole rapporto tra interesse naturalistico e fruizione; per contro, sarà evitata o rimossa la segnalazione di quei sentieri di scarso interesse escursionistico suscettibili di arrecare disturbo ad ecosistemi di particolare delicatezza. Per la segnaletica e la manutenzione dei sentieri si farà riferimento ai criteri dettati dal manuale "Sentieri: segnaletica e manutenzione" edito dalla Commissione Centrale Escursionismo del CAI, fatti salvi i futuri aggiornamenti del manuale;
- rifugi ed opere alpine: monitoraggio dello stato dei ricoveri esistenti nel territorio del Parco, al fine di una loro possibile adeguata frequentazione da parte degli escursionisti, e manutenzione dei rifugi gestiti dal CAI nell'ambito del territorio medesimo;
- escursionismo naturalistico, alpinismo, alpinismo giovanile: promozione di ogni informazione utile inerente le attività del Parco in ambito didattico, volta alla tutela ed al rispetto dell'ambiente ed alla sicurezza nella frequentazione del territorio montano. Potranno essere organizzati programmi escursionistici mirati ad incentivare la frequentazione ed a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione del territorio del Parco nazionale;
- tutela ambiente montano: collaborazione, ove richiesta dal Parco nazionale, in sede di redazione di piani e/o regolamenti che disciplinano la frequentazione del territorio del Parco;
- comitato scientifico: ricerca e promozione di aspetti scientifici e archeologici presenti all'interno del Parco;
- soccorso alpino: data l'importanza del ruolo svolto nel settore dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nonché la particolare posizione del CNSAS all'interno delle strutture del CAI, il Parco nazionale ed il CNSAS potranno stipulare accordi operativi specifici, nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione.

Articolo 4 – Pubblicità e manifestazioni

Il CAI s’impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare la massima diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco nazionale ed alle iniziative comuni svolte nell’ambito della presente Convenzione.

Il Parco nazionale s’impegna, compatibilmente con i propri programmi e impegni istituzionali, a consentire al CAI di organizzare, all’interno del Parco, iniziative, manifestazioni e raduni sui temi dell’escursionismo, dell’alpinismo, dell’alpinismo giovanile, della tutela dell’ambiente montano, della ricerca scientifico naturalistica.

Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Ai fini della presente Convenzione quadro, verrà costituito un gruppo di lavoro, che svolgerà un’azione propositiva a sostegno dei programmi di sviluppo della Convenzione e avrà una funzione di coordinamento delle attività di collaborazione tra Parco nazionale e CAI.

Tale gruppo sarà composto da:

- 2 rappresentanti del CAI, nelle persone dei Presidenti dei GR Emilia Romagna e Toscana o di loro delegati;
- 2 rappresentanti del Parco nazionale.

I tempi di convocazione saranno determinati di volta in volta dalle parti, secondo le necessità, con un preavviso minimo di 10 giorni.

Articolo 6 – Attuazione della Convenzione quadro

I programmi operativi e gli aspetti gestionali connessi all’attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli attinenti la sentieristica ed i relativi oneri, saranno oggetto di specifici accordi da sottoscrivere tra il Parco nazionale ed i Presidenti dei GR Emilia Romagna e Toscana, nel rispetto dei principi della Convenzione quadro.

Articolo 7 - Durata

La durata della presente Convenzione quadro è stabilita in cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Lucca, lì 07 Febbraio 2009

Per il Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano
IL PRESIDENTE
(Sen. Fausto Giovanelli)

Per il Club Alpino Italiano
IL PRESIDENTE GENERALE
(Prof. Annibale Salsa)